



Ministero
dello Sviluppo Economico



A cura - Ufficio Comunicazione IPC
Michele rag Armenise
Ufficio Comunicazione UNC
Nicola rag Chiechi

Realizzata nell'ambito Programma generale
intervento della Regione Puglia finanziato dal
Ministero Sviluppo Economico ai sensi del DM
12 febbraio 2019

- DECRETO LEGGE 19 maggio 2020 n.34
 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia , nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
 - Titolo VI – art.121
- Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile.
- G.U. Serie generale n.128 del 19.05.2020

Misure fiscali

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

1. Le disposizioni del presente si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (art.16bis TUIR , comma 1, lett.re a) e b);

b) efficienza energetica (art.14 DL 4 giugno 2013 n.63 e successive modificazioni);

c) adozione di misure antisismiche (art.16 DL 4 giugno 2013 n.63 e successive modificazioni);

Misure fiscali

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

2. d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

e) installazione di impianti fotovoltaici (art .16bis del TUIR, comma 1 , lettera h);

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art.16ter DL 4 giugno 2013 n.63 e successive modificazioni).

Misure fiscali

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

3. I soggetti che sostengono, negli 2020 e 2021, spese per gli interventi sopra elencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupererà lo sconto, sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari.

Misure fiscali

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

4. b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituto di credito e altri intermediari finanziari.

Misure fiscali

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione (per contributi INPS, imposte e altre somme dovute allo Stato ed altri Enti da parte di titolari di partita iva), sulla base delle rate residue di detrazioni non fruite. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Misure fiscali

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

6. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.